

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1819 del 22/04/2020
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art.3 DPR 59/2013 ĩ DITTA EUROPACK S.R.L. - PER L'ATTIVITÀ' di produzione di coperchi in banda stagnata o alluminio SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1877 del 22/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue APRILE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – DITTA EUROPACK S.R.L. - PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI COPERCHI IN BANDA STAGNATA O ALLUMINIO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 279 del 15.2.2012 con cui la Provincia di Piacenza autorizzava ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 la Ditta EUROPACK S.R.L. (COD. FISC 01091630333) - nell'ambito del procedimento attivato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza (PC) - ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione coperchi in banda stagnata o alluminio per industria alimentare da svolgersi nello stabilimento sito a Piacenza (PC), via Bertolini Donnino n. 9/A;

VISTA la seguente documentazione:

1. l'istanza della ditta EUROPACK S.R.L. (COD. FISC 01091630333), pervenuta tramite nota n. 144503 del 19.12.2019 del SUAP del Comune di Piacenza (prot. Arpae n. 195443 di pari data), per l'ottenimento dell'AUA per l'attività di produzione di coperchi in banda stagnata o alluminio per l'industria alimentare svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza via Bertolini Donnino n. 9/A, richiedendo il rilascio del seguente titolo:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. derivanti dalla modifica dello stabilimento;
2. la nota n. 6184 del 13.1.2020 con cui il SAC di Arpae di Piacenza chiedeva documentazione integrativa in sede di correttezza formale;
3. la nota n. 1937 del 9.1.2020 con cui il Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale U.O. Servizi Pubblici di Impatto Ambientale del Comune di Piacenza segnalava la necessità di acquisire documentazione integrativa, tra cui una Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico, ai sensi della L. 447/1995, congrua alla vigente classificazione acustica del territorio comunale oppure, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il non superamento dei limiti di emissione di rumore previsti nell'attuale classificazione acustica comunale per la zona d'insediamento dell'attività e dalla normativa vigente, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. 227/2011;
4. la documentazione integrativa della ditta trasmessa dal suap con nota n. 12584 del 4.2.2020 (prot. arpae n. 17676 del 4.2.2020);

Considerato che:

1. l'istanza di AUA a seguito della documentazione integrativa deve intendersi comprensiva anche alla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;
2. la modifica consiste:
 - nell'aumento del numero di giorni lavorativi da 220 a 320 e delle ore giornaliere di funzionamento di E1 ed E3 da 8 a 24 h/g;
 - nell'aumento del consumo di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati per proteggere i prodotti in banda stagnata dalla formazione della ruggine e sostituzione degli stessi con nuovi prodotti;
3. l'Azienda precisa che il ciclo produttivo e le relative linee di produzione che generano emissioni in atmosfera non subiranno modifiche a seguito dei cambiamenti che l'azienda intende apportare;
4. l'emissione E1 è a presidio della linea 1 (fogli in banda stagnata) sia per la masticiatura, sia per la riverniciatura, nonché a presidio del del forno elettrico linea coperchi tondi impiegato per applicare un sottile velo di vernice a protezione dei coperchi in banda stagnata che a seguito dell'incisione per apertura facilitata potrebbero presentare problemi di ruggine; l'emissione E2 è a presidio della linea 2 (fogli in alluminio) sia per la masticiatura mentre l'emissione E3 è a presidio della linea 3 sia per la masticiatura, sia per la riverniciatura;
5. i forni per l'indurimento del mastice delle linee 1, 2 e 3 sono alimentati a metano;
6. i consumi annuali di prodotti vernicianti e diluenti, impiegati solamente durante la produzione di prodotti in banda stagnata (l'applicazione di un leggero velo di vernice protettiva serve a ricoprire l'incisione al fine di evitare la formazione di ruggine sul coperchio) passerà a 3000 kg/anno Il consumo di diluente per pulizia delle attrezzature è previsto in 100 kg/anno; complessivamente si avrà un input di COV pari a circa 2710 kg/anno;
7. il consumo di mastice sarà di circa 14400 kg/anno;
8. risultano presenti attrezzature, quali due trapani, seghetto alternativo e tornio parallelo, utilizzate sporadicamente ed in modo non continuativo per piccoli interventi di manutenzione sulle linee, generanti emissioni diffuse giudicate trascurabili e quindi tecnicamente non convogliabili dal gestore;
9. risultano presenti impianti termici civili con potenza complessiva inferiore a 3 MWt rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e pertanto non soggetti all'autorizzazione di cui al titolo I della parte quinta del decreto medesimo;

ACQUISITI i seguenti contributi:

1. nota n 33291 del 1.4.2020 (prot. Arape n. 49502 del 1.4.2020) con cui il Comune di Piacenza attestava che l'insediamento dell'attività in parola risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti ed esprimeva parere favorevole al rilascio dell'AUA;
2. nota AUSL n. 4537 del 15.1.2020 acquisita al prot. Arpaee n. 6826 del 16.1.2020 con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza trasmetteva parere favorevole;
3. nota n. 53945 del 9.4.2020 con cui il ST di Arpaee trasmetteva parere favorevole relativamente alle emissioni, indicando limiti e prescrizioni; in particolare era proposto un limite di Composti organici volatili anche per E2 a seguito di quanto emerso dagli autocontrolli dell'Azienda del 2012;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative regionali:

- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpaee per il decentramento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta EUROPACK S.R.L. (COD. FISC 01091630333) per l'attività di produzione di coperchi in banda stagnata o alluminio per l'industria alimentare svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza via Bertolini Donnino n. 9/A, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 linea 1 (masticiatura, riverniciatura a spruzzo) e forno coperchi tondi

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima annua	320 gg/anno
Durata massima giornaliera	24 h/g
Altezza minima	14 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a tessuto

EMISSIONE N. E2 linea 2 (masticiatura)

Portata massima	2200 Nm ³ /h
Durata massima annua	320 gg/anno

Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	14 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

EMISSIONE N. E3 linea 3 (masticiatura, riverniciatura a spruzzo)

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima annua	320 gg/anno
Durata massima giornaliera	24 h/g
Altezza minima	14 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a tessuto

- a) Deve essere adottato ogni accorgimento per minimizzare la formazione di emissioni diffuse;
- b) i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili (espressi come Ctot)**;
- d) il ricorso a metodi differenti da quelli indicati al precedente punto b) deve essere oggetto di preventiva condivisione con il ST di Arpae (autorità competente al controllo);
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- g) i monitoraggi alle emissioni che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza **almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- h) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) l'attività di verniciatura deve essere svolta negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri;
- j) i sistemi di abbattimento di E1 ed E3 devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- k) il gestore non deve superare un **consumo annuo** giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo del prodotto per la pulizia delle attrezzature) pari a 3100 kg/anno per un input annuo di COV pari a 2710 kg/anno;
- l) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito regi-

stro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza;

m) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento riferita all'anno precedente; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente al controllo presso lo stabilimento;

3. **di fare salvo** che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate a quanto prescritto dal vigente Regolamento REACH/CLP;

4. **di rendere noto** che:

- ✓ la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni;
- ✓ il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ✓ ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- ✓ il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

5. **di dare atto** che:

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP territorialmente competente sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.